

**La disciplina delle intercettazioni (DDL Alfano) alla luce del
principio della libertà di espressione garantita dalla Carta
Costituzionale e dalla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo**

RAPPORTO

A cura dei dott. Luigi Della Corte^{*}, Raffaele Paudice
e Irene Vozzo^{**}

Gruppo di studio coordinato dal Prof. Roberto Mastroianni

* Dottorando di ricerca in diritto del mercato e della concorrenza nell'Unione europea, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

** Dottorandi di ricerca in Ordine internazionale e tutela dei diritti individuali, Università degli Studi di Napoli Federico II

RAPPORTO

La disciplina delle intercettazioni (DDL Alfano) alla luce del principio della libertà di espressione garantita dalla Carta Costituzionale e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

INDICE

1. Introduzione
2. L'art.21 Cost.
3. Limiti al diritto di cronaca
 - 3.1. Segue: la riservatezza
 - 3.2. Segue: il segreto investigativo
4. Alcune riflessioni critiche
5. Il ruolo della CEDU e della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: la riforma del Titolo V della Costituzione attraverso le sent.348 e 349 del 2007
6. La libertà di espressione nel sistema CEDU: l'art. 10 della Convenzione e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo
7. La libertà di espressione ed il limite dell'altrui reputazione, della privacy e le sanzioni a carico degli operatori dell'informazione
8. Il caso Dupuis c.Francia: la condanna di due giornalisti che avevano pubblicato notizie su un procedimento penale e stralci di atti riservati costituisce violazione dell'art.10 CEDU.
9. Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *"Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali"*.
10. L'(in)compatibilità del DDL Alfano con l'art.10 CEDU
11. I rimedi: il giudizio incidentale di legittimità costituzionale ed il ricorso dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo
 - 11.1. Valutazione degli effetti dei due rimedi
12. Profili di interesse del caso *Giustiniani 2*
13. Modifiche introdotte dal DDL Alfano al codice penale e a quello di procedura penale inerenti alla libertà di espressione: sintesi riepilogativa e tabella.

1 - Introduzione

Le questioni connesse al tema delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali sono oggetto di una crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica. Di grande attualità è, in particolare, la questione relativa alla loro pubblicazione, al centro di un vivace dibattito politico.

Da più parti è stata avvertita, con sempre maggiore urgenza, l'esigenza di una riforma organica della materia, di fronte al moltiplicarsi, negli ultimi anni, di continue e a volte illegittime interferenze nella vita privata dei cittadini ed al dilagare di fenomeni di divulgazione incontrollata delle intercettazioni.

Tentativi in tal senso sono stati presentati alle Camere già nelle passate Legislature, ma i risultati di tali iniziative di riforma sono stati alquanto modesti, in quanto prevalentemente relativi ad aspetti di dettaglio della disciplina. Sul piano normativo, infatti, le uniche novità di rilievo hanno riguardato l'introduzione di un regime privilegiato a favore dei parlamentari per le intercettazioni indirette (legge 104/2003 cd. legge Boato) ed una regolamentazione specifica per le intercettazioni formate o acquisite illegalmente (legge n. 281/2006).

Muovendo da tali considerazioni, il Governo in carica ha elaborato un progetto di riforma che, da un lato, tende a ridurre i casi in cui è consentito ricorrere ad intercettazioni; dall'altro, giustifica, in nome di una maggiore tutela della privacy, un intervento di forte ridimensionamento della pubblicazione del contenuto delle intercettazioni.

Se è ovvia la potenzialità offensiva di un mezzo di indagine per sua natura invasivo, è innegabile che qualsiasi limitazione delle intercettazioni dovrebbe tener conto sia delle esigenze investigative della magistratura, sia dell'importanza di informare i cittadini in ordine alle vicende giudiziarie. Sotto il primo profilo, le intercettazioni rappresentano, infatti, uno strumento prezioso, insostituibile e spesso decisivo per accertare la verità sui fatti; sotto il secondo profilo, la divulgazione di notizie di pubblico interesse, lungi dal giustificare la diffusione indiscriminata di dati relativi a soggetti estranei alle indagini, risulta essere indispensabile per un controllo democratico sull'operato della giurisdizione penale.

Le proposte di riforma presentate nell'attuale legislatura non sembrano realizzare un soddisfacente contemperamento dei contrapposti interessi sottesi alla complessa problematica in esame, anche alla luce delle imprescindibili, fondamentali esigenze sopra rappresentate

Il progetto presentato alla Camera il 30 giugno 2008 dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano (DDL n. 1415), poi trasformato in un maxiemendamento sottoposto a fiducia ed approvato dalla Camera il 10 giugno scorso ha raccolto giudizi fortemente contrastanti.

Il DDL, infatti, non ha mancato di suscitare forti perplessità, se non addirittura timore, presso una parte dell'opinione pubblica, che vede nel testo una minaccia a diritti e valori costituzionalmente garantiti e propri di una società democratica.

Non essendo questa la sede più opportuna per approfondire in dettaglio i profili più squisitamente processual-penalistici, ci limiteremo ad occuparci delle novità di

maggiore rilievo, contenute nella proposta legislativa, concernenti il regime delle pubblicazioni.

Con riferimento alle disposizioni che incidono sul regime delle intercettazioni, il DDL tende, in primo luogo, ad un ridimensionamento quantitativo delle stesse, attraverso la drastica riduzione delle ipotesi di ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni e dei presupposti che le legittimano. La nuova disciplina introduce, inoltre, una modifica alle modalità di autorizzazione, con l'attribuzione del potere in questione al tribunale in composizione collegiale, e con la previsione di criteri più stringenti ai fini dell'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione¹. Estende, poi, l'obbligo del segreto non solo agli atti, ma anche alle attività di indagine compiute dal P.M. e dalla polizia giudiziaria. Il provvedimento, infine, prevede delle modifiche alle modalità esecutive delle operazioni di intercettazione, attraverso la fissazione di un termine di durata massima per l'attività di captazione e la predisposizione di un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del p.m. per la conservazione dei dati.

Sotto il profilo sanzionatorio, il DDL, oltre al rafforzamento dei divieti previsti per la pubblicazione degli atti del processo ed in particolare di quelli relativi alle intercettazioni, introduce **severe sanzioni** per chiunque violi tali divieti, prevedendo un inasprimento delle pene detentive ed un aumento delle pene pecuniarie. In primo luogo, al fine di rafforzare la tutela della segretezza delle indagini e tutelare i diritti delle persone che sono coinvolte, vengono elevate le pene previste per il **reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale** (art. 379 bis c.p.). Sotto diverso profilo, viene, poi, proposta l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice (art. 617 *septies* c.p.- Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) per sanzionare la condotta di chiunque prenda **illecitamente diretta conoscenza degli atti coperti da segreto**. È previsto, inoltre, un aumento dell'ammenda per il **reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale** (art. 684 c.p.), con l'aggiunta di una circostanza aggravante nel caso in cui gli atti illegittimamente pubblicati riguardino intercettazioni. Con riferimento a tale ipotesi di reato, il DDL ha previsto a carico degli enti responsabili della pubblicazione delle notizie una consistente sanzione pecuniaria, introducendo una nuova forma di responsabilità amministrativa per l'editore (art 25-*novies* d.lgs. n. 231/2001).

Inoltre, la violazione degli stringenti divieti può costituire **illecito disciplinare**, con possibilità in capo all'organo titolare del potere disciplinare di disporre la sospensione, fino a tre mesi, dall'esercizio della professione all'esito di un procedimento che deve necessariamente concludersi in tempi ridotti (30 giorni).

Il DDL, infine, interviene in materia di dichiarazioni e rettifiche per tutelare quei soggetti che si ritengono offesi dalla divulgazione di fatti, notizie o immagini contrari a verità o lesivi della loro reputazione, introducendo, altresì, apposite sanzioni disciplinari e amministrative contro l'autore della violazione del divieto di pubblicazione.

¹ In particolare, rispetto ai gravi indizi di reato richiesti attualmente per concedere l'autorizzazione, diventerà necessario il presupposto degli evidenti indizi di colpevolezza.

Già dalla sintetica elencazione dei principali profili di innovazione del DDL è possibile intravedere i significativi impatti del provvedimento sull'attuale sistema di ponderazione dei valori costituzionali in gioco. Sotto questo profilo, appare evidente come si sia inteso dare al DDL una veste non pienamente coerente con il suo contenuto. Se lo scopo dichiarato dal legislatore è quello di rafforzare la tutela del diritto alla privacy dei cittadini, è palese la sproporzione tra la finalità enunciata nel testo e lo scopo perseguito nella realtà. In particolare, nel giudizio di ponderazione degli interessi sottesi alla tematica in esame non sembra giustificabile la compressione pressoché totale della cronaca giudiziaria, espressione della libertà di informazione.

L'oggetto principale della nostra analisi sarà la valutazione dell'impatto dell'intervento legislativo sul diritto all'informazione, cartina di tornasole della democraticità di un Paese, fondato sull'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, sul piano nazionale, sull'art 21 della Costituzione.

2 - L'articolo 21 Cost.

Nel testo elaborato dai costituenti non viene espressamente menzionato un vero e proprio diritto di informazione, enucleato in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale attraverso una lettura evolutiva del primo comma dell'art. 21 Cost. Andando oltre il dato testuale ed al di là della formula sintetica in esso contenuta, si è arrivati ad estendere la portata della disposizione in modo da dare piena copertura costituzionale al diritto di informazione.

Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 21 della nostra Carta costituzionale mira a tutelare sia, dal lato attivo, **il diritto ad informare** - intendendo con ciò il diritto di diffondere idee, notizie, opinioni ed informazioni ad un pubblico indeterminato - sia, dal lato passivo, **il diritto ad essere informati** su fatti di interesse e rilevanza pubblica attraverso un'informazione corretta, completa e obiettiva.

Si ritiene pacificamente che la libertà di espressione comprenda anche, dal lato attivo, "la libertà di dire e di divulgare notizie, opinioni e commenti" ed in generale informazioni (Corte Cost. sent. del n. 105/72).

Si è giunti così ad una sostanziale equiparazione tra il diritto di manifestare il proprio pensiero ed il diritto di informare di cui sono titolari la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa.

L'elaborazione di uno specifico ed autonomo diritto di cronaca, inteso come libertà di diffondere notizie e commenti attraverso i media, nasce dall'esigenza di voler riconoscere una tutela privilegiata all'esercizio di tale diritto, strumentale per l'esistenza di uno Stato democratico, al ricorrere di determinate condizioni: utilità sociale dell'informazione, verità e continenza effettiva dell'esposizione dei fatti.

L'importanza della libertà di manifestazione del pensiero quale strumento per la realizzazione di un ordinamento democratico è stata più volte ribadita nelle decisioni

della Consulta a partire dalla sentenza n. 84 del 1969 in cui si qualifica la libertà di espressione come “pietra angolare dell’ordinamento democratico”.

Tale concetto è stato poi confermato nel corso degli anni da successivi interventi della Corte Costituzionale. Tra questi si segnala un passaggio della pronuncia n. 348 del 1990 in cui si legge che: *“l’informazione nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime una condizione preliminare per l’attuazione...dello Stato democratico.”*

Merita attenzione anche il lato passivo della libertà di informazione. L’inquadramento sistematico di tale libertà all’interno dei principi costituzionali risulta essere abbastanza complesso.

Si è partiti da posizioni che riconoscevano un interesse generale all’informazione come indirettamente protetto dall’art. 21 Cost., affermando che al diritto all’informazione andava riconosciuto il rango di valore costituzionale desumibile dagli stessi principi fondamentali del sistema democratico. Si è avuto, poi, un passaggio all’affermazione di un vero e proprio diritto all’informazione, collocando tale libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Tali valori, ha dichiarato la Corte Costituzionale nella sentenza 112 del 1993, *“in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo, di carattere assoluto”*. Nella stessa pronuncia la Corte va oltre statuendo che *“da qui deriva l’imperativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garantito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie; b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”*.

3 - Limiti al diritto di cronaca

Dopo aver sommariamente descritto l’ampiezza di tale libertà, possiamo occuparci della delimitazione dei suoi confini. Al di là dell’unico limite relativo al buon costume espressamente previsto dal comma 6 dell’art 21 Cost., secondo una costante giurisprudenza costituzionale la libertà di manifestazione del pensiero come le altre libertà può incontrare delle limitazioni solo quando entrano in gioco valori e libertà ugualmente rilevanti e tutelati. All’interno della categoria dei limiti cd. impliciti è possibile distinguere quelli posti a tutela di interessi privatistici, che traggono origine dai cd. diritti della personalità (diritto all’onore, alla dignità, alla riservatezza) da quelli posti a tutela di interessi di natura pubblicistica, come quelli inerenti l’amministrazione della giustizia, come il segreto investigativo.

3.1 - *Segue: la riservatezza*

Soffermeremo, in particolare, la nostra attenzione sul limite della riservatezza, che il DDL pone a fondamento dell'intervento normativo.

Considerando ormai come superato il dibattito sul riconoscimento di un fondamento costituzionale di tale diritto e ormai acquisito l'ampliamento della stessa nozione di riservatezza, occorre soffermarsi in particolare sul rapporto tra tale diritto e l'esercizio del diritto di cronaca.

Sul contemperamento tra gli opposti interessi, al fine di chiarire meglio i termini del contrasto tra informazione e riservatezza, si è espressa la Corte di Cassazione che ha chiarito come la privacy debba costituire un limite al diritto di cronaca, prevalendo su di esso, a meno che, a seguito di una valutazione da effettuare sempre caso per caso, non ricorra il presupposto del **pubblico interesse alla divulgazione della notizia**. Possono in tal senso essere ricordate due sentenze della Suprema Corte: una civile, del 18 ottobre 1984, la n. 5259 (nota anche come il c.d. "decalogo del giornalista") e l'altra penale del 30 giugno 1984, la n. 8959, che hanno avuto il merito di indicare il punto di equilibrio tra la doverosa tutela del diritto di cronaca e l'altrettanto doverosa tutela della persona. In particolare nella prima si afferma che *"il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo"*, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, *"quando concorrano le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta."*

Tali principi hanno trovato conferma in successive pronunce della Suprema Corte, come nella sent. n. 6018 del 1997 dove si impone al giornalista *"l'inderogabile necessità di un "assoluto" rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono"* e nella sentenza, sent. n. 5658 del 1998, nella quale si ribadisce il principio della prevalenza del diritto di cronaca sul diritto alla *privacy* se i fatti sono veri, di interesse pubblico e se sono esposti in forma civile e corretta.

3.2 - *Segue: il segreto investigativo*

Tra i limiti di carattere pubblicistico un breve cenno merita quello posto a tutela della segretezza delle indagini (cd. segreto istruttorio). La segretezza, quale strumento complementare ad un fruttuoso proseguimento delle indagini, deve essere necessariamente contemperata con l'esigenza della collettività ad essere informata. Di tale problematica si è occupata anche la Corte Costituzionale che in alcune pronunce ha avuto modo di esprimere la propria posizione. Nel 1966 ha affermato con la sent. n. 18 che *"in certi momenti dell'istruttoria penale, la diffusione mediante*

uso della stampa di notizie giudiziarie finisce col produrre oggettivamente effetti antiggiuridici - e quindi tradisce la funzione sociale dell'informazione - in quanto "mette sull'avviso i delinquenti e può frustrare l'azione dell'autorità".

Sul punto la Corte Cost. è tornata a pronunciarsi con la sent. n. 18 del 1981, in cui sostiene che *"la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 4.11.1950 (resa esecutiva in Italia dalla L. 848 del 1955) prevede che: "l'esercizio della libertà di espressione, comportando delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla prevenzione del delitto, alla protezione della reputazione e dei diritti altrui o a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" (art.10)"; e che "la stessa Convenzione, trattando della pubblicità delle udienze, prevede che può essere vietato alla stampa ed al pubblico l'accesso alla sala d'udienze allorché la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia (art.6)", ed ha affermato che "la disciplina dei rapporti tra giustizia ed informazione non può che essere in via di principio rimessa alla discrezionalità del legislatore, al quale spetta individuare la soluzione più idonea a contemperare interessi attinenti all'attività istruttoria da un lato e all'informazione dall'altro, entrambi aventi rilievo costituzionale".*

4 - Alcune riflessioni critiche

Alla luce delle considerazioni finora svolte non è difficile concludere che il provvedimento in esame risulta gravemente lesivo della libertà d'informazione, incidendo pesantemente sul delicato assetto degli interessi ad essa sottesi. Infatti, il DDL determina una significativa e preoccupante compressione di tale libertà fondamentale, intesa, come abbiamo visto, sia come libertà di informare che come diritto ad essere informati. Sotto questo profilo meritano particolare attenzione alcuni aspetti del disegno di legge.

a) *In primis*, suscita forti perplessità la previsione del **divieto di pubblicazione anche parziale per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a intercettazioni, anche se non sono più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114, 2-bis, c.p.p.)**. Lo stesso divieto di pubblicazione opera anche in riferimento al contenuto di quelle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o a quelle riguardano fatti, circostanze o persone estranee alle indagini. Ciò significa che, mentre oggi il divieto di pubblicazione riguarda gli atti coperti da segreto, ma è possibile pubblicare il contenuto degli atti non segreti o non più coperti da segreto, con la riforma non si potrà, per un lungo periodo di tempo, dare più alcuna notizia rilevante su atti di indagine relativi a intercettazioni. Considerato che le intercettazioni costituiscono uno strumento di valido e insostituibile per le attività di indagine, ciò comporterebbe che su aspetti rilevanti, spesso determinanti delle indagini, calerebbe il silenzio.

Proprio tale disposizione, nel porre un divieto di pubblicazione, degli atti relativi a intercettazioni, finisce con il limitare in maniera drastica il diritto di cronaca, fino ad annientarlo.

La disciplina in parola eliminerebbe, poi, la possibilità di svolgere una effettiva verifica su come procedono le inchieste giudiziarie nel nostro Paese. Privando la collettività degli strumenti funzionali al controllo democratico sull'operato della giustizia verrebbe contraddetto il principio costituzionale che vuole la giustizia amministrata in nome del popolo. Non rendendo partecipe la collettività, attraverso una sana, completa e puntuale informazione, sottoposta a sua volta a controlli previsti dall'ordinamento, non solo si violerebbe tale principio, ma si realizzerebbe un progressivo azzeramento dell'opinione pubblica.

b) Un secondo elemento di particolare gravità deve essere considerata l'introduzione della circostanza aggravante (art. 684 c.p.) nel caso in cui la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale riguardi le intercettazioni. In tale caso, la pena prevista a carico di coloro che violino l'ampio divieto di pubblicazione, analizzato precedentemente, è l'arresto fino a trenta giorni o l'ammenda fino a euro diecimila.

Suscita particolare preoccupazione la previsione del carcere per chi, come i cronisti giudiziari, diffonda notizie relative alle intercettazioni, in quanto così facendo si infligge un colpo letale al diritto di cronaca. A tal proposito non è mancato chi provocatoriamente ha messo in rilievo che tale situazione rischierebbe, poi, di compromettere l'equilibrio del sistema sanzionatorio giacché si arriverebbe al paradosso di prevedere una pena più grave per la pubblicazione di notizie vere su un processo, rispetto alla sanzione per la condotta diffamatoria punita con la sola pena pecuniaria. La previsione del carcere per i giornalisti appare difficilmente spiegabile alla luce del criterio di proporzionalità della pena proprio del nostro ordinamento. La scelta di aprire le porte del carcere ai giornalisti nel tentativo di contrastare i mali dell'informazione rischia di essere non solo estrema, ma anche dannosa all'immagine stessa di una nazione che si reputi civile.

c) Infine, un terzo punto di criticità è rappresentato dalla introduzione di una responsabilità amministrativa delle imprese editrici laddove venga commesso il reato di cui all'art. 684 c.p., con la previsione a carico di queste di una consistente sanzione pecuniaria.

La previsione di ammende che possono anche arrivare a cifre esorbitanti rischia di avere un impatto dirompente sulle aziende editoriali, compromettendo l'equilibrio interno e per tale via anche il rapporto fra proprietà e direzione. L'estensione della responsabilità all'editore comporterà un controllo permanente di questi sull'operato dei giornalisti, spossando il direttore responsabile della sua funzione e minando una fondamentale prerogativa della libertà del giornalista, l'autonomia, cardine e presupposto indispensabile per poter liberamente manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni.

Ma, soprattutto, proprio la necessità che gli operatori dell'informazione siano liberi, nell'esercizio della professione, da ogni forma di pressione o censura è una garanzia per il rispetto del diritto dei cittadini a ricevere informazioni complete, veritiere e pluralistiche.

5 - Il ruolo della CEDU e della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: la riforma del Titolo V della Costituzione attraverso le sentt. 348 e 349 del 2007

Il legislatore italiano deve agire nel rispetto delle norme costituzionali ma anche degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte. Tra le Organizzazioni internazionali più rilevanti e più incisive per la tutela dei diritti dell'uomo cui partecipa il nostro Paese va indubbiamente considerato il Consiglio d'Europa. In seno a tale organizzazione è stata approvata la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), elemento trainante della tutela dei diritti in Europa, resa esecutiva in Italia con la l. 848 del 1955.

Quanto al rango della CEDU nell'ordinamento nazionale, assume valore determinante la recente modifica dell'art. 117 Cost., primo comma, nel quale si legge che *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*. La portata del suddetto articolo è stata recentemente esplicitata dalla Corte Costituzionale in due sentenze già divenute, per la loro importanza, storiche: la 348 e la 349 del 2007.

La Corte ha ricostruito, nelle summenzionate pronunce, la posizione rivestita nel nostro ordinamento dal diritto internazionale: il novellato art. 117 Cost., spiega la Consulta, colma la lacuna preesistente nell'ordinamento italiano fungendo da base giuridica per la collocazione sistematica delle norme internazionali convenzionali, tra cui quelle della CEDU. **Un eventuale contrasto di un atto legislativo nazionale con la Convenzione, a fronte dell'impossibilità per il giudice comune di disapplicare le norme nazionali configgenti, andrà da questi risolto in prima battuta in via interpretativa e, ove questo non sia possibile, investendo la stessa Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge per violazione del vincolo del rispetto dei trattati internazionali codificato all'art.117 Cost.**

Va poi aggiunto che la Convenzione ha istituito, quale suo organo giurisdizionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ed ha previsto, all'art. 32 par.1, che *“La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47”*. I Giudici di legittimità costituzionale hanno chiarito che *“Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica*

della CEDU vi è quello di **adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione**” (sent. 348 del 2007 del 22 ottobre 2007).

Il ruolo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo è duplice in quanto essa vale sia per chiarire la portata della disposizione contenuta nella CEDU che integra il parametro costituzionale dell’art. 117, sia per verificare la compatibilità costituzionale di tale norma.

Appare opportuno ricordare la Raccomandazione (2004)5 del 12 maggio 2004 sulla *“verifica della compatibilità dei progetti di legge, delle leggi in vigore e delle pratiche amministrative con la Convenzione europea”* (che si allega) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Si tratta di un atto formale di invito per gli Stati membri ad istituire meccanismi adeguati ed effettivi per verificare sistematicamente la compatibilità tanto dei progetti di legge che delle leggi già in vigore con la Convenzione europea, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Purtroppo, nonostante il Centro Studi del Parlamento operi una verifica di compatibilità dei progetti di legge anche, spesso, con riferimento alla CEDU, è doveroso ammettere, e denunciare al tempo stesso, come in realtà in Italia non si realizzi, a volte, **un controllo effettivo e rigoroso della compatibilità dei disegni di legge con la Convenzione europea**. Questo è certamente il caso del DDL oggetto di questo Rapporto. A riprova di ciò basti considerare come nel Dossier n. 28/2 del 20 febbraio 20, del Servizio Studi della Camera dei Deputati, *“Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali”* A.C.1415-A - *Elementi per l’esame in Assemblea* (che si allega), concernente il disegno di legge oggetto del presente lavoro, sotto la voce *“Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo”*, **manchi qualsiasi riferimento all’art. 10 CEDU e alla tutela della libertà di espressione**.

6 - La libertà di espressione nel sistema CEDU: l’art. 10 della Convenzione europea e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Al fine di verificare la legittimità costituzionale del quadro normativo predisposto dal DDL Alfano con il diritto all’informazione tutelato dalla Convenzione europea, è necessario, partendo dalla norma di riferimento, ricostruire l’esatta portata che tale principio riveste nel sistema convenzionale; tale ricostruzione non potrà prescindere da una ricognizione delle pronunce più rilevanti della Corte Europea.

L’art. 10 della CEDU, dedicato alla **“libertà di espressione”**, così recita:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla

legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario."

La formulazione dell'art. 10 CEDU, che richiama quella della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (art. 19, New York, 1948) e quella del Patto sui diritti civili e politici (art. 19, New York, 1966), esprime la tendenza propria del secondo dopoguerra di voler evitare che la pubblica informazione possa essere nuovamente vittima di un disegno politico avverso alla democrazia.

Infatti, costantemente la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha affermato che "la libertà di espressione costituisce uno dei valori essenziali di ogni società democratica, una delle condizioni primarie del progresso sociale e del pieno sviluppo delle persona" (*Jersild c. Danimarca*, sent. del 23 settembre 1994, *Handyside c. Regno Unito*, sent. del 7 dicembre 1976; *Appleby e a. c. Regno Unito*, sent. del 6 maggio 2003, e *Vogt c. Germania*, sent. del 26 settembre 1995); essa è condizione necessaria per il formarsi di una opinione pubblica consapevole, informata e partecipe.

Ruolo particolare ed indispensabile riveste **la stampa**, "**cane da guardia della democrazia**", che con la sua funzione informativa rende possibile il **controllo, da parte dell'opinione pubblica, sul potere politico e su quello giudiziario**. A tale funzione di diffondere le notizie si aggiunge il **diritto, per il pubblico, di riceverle** (*Kydonis c. Grecia*, sent. del 2 aprile 2009; *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, sent. del 25 giugno 1992; *Sunday Times n°2*, sent. del 25 giugno 1992).

La Corte ha precisato che anche la pubblicazione di fotografie rientra nella libertà di espressione, restando alla libera valutazione del giornalista la scelta della modalità di pubblicazione della notizia (*Eerikainen e altri c. Finlandia*, sent. del 10 febbraio 2009).

Per quel che concerne il **diritto del giornalista di ricercare le notizie**, la Corte ha ritenuto che "di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla **protezione delle fonti giornalistiche**, fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività" (*Goodwin c. Regno Unito*, sent. 27 marzo 2006).

Per la CEDU un magistrato che denunci pubblicamente di aver subito pressioni da diverse persone, alcune delle quali suoi colleghi, durante l'esercizio delle proprie funzioni, è tutelato dall'articolo 10 della Convenzione (*Koudeshkina c. Russia*, sent. del 26 febbraio 2009).

Può capitare che il diritto ad informare ed ad essere informati si trovi a confliggere con **altri interessi meritevoli di tutela**: in questi casi, si potranno predisporre delle limitazioni, nei limiti di quanto sia strettamente necessario ed in misura proporzionata al fine da perseguire. Lo Stato, in considerazione di tali interessi, che rappresentino

un confliggente “bisogno sociale imperativo”, può prevedere, ai sensi del par.2 dell’art. 10 CEDU, delle limitazioni alla libertà di informazione, nel rispetto dei principi di previsione legale, necessità e proporzionalità. Sulla compatibilità convenzionale di tali “ingerenze” permane comunque il controllo centralizzato della Corte europea, che potrà valutare, dalle circostanze di specie, se la deroga alla libertà di espressione abbia un fondamento legale, se corrisponda ad un “bisogno sociale imperativo” e se sia proporzionata allo scopo legittimo e risulti necessaria in una società democratica” (*Wingrove c. Regno Unito*, sent. del 25 novembre 1996).

7 - La libertà di espressione e il limite dell'altrui reputazione e della privacy. Le sanzioni a carico degli operatori dell'informazione

La Corte di Strasburgo ha avuto modo di analizzare il **rapporto tra il diritto all'informazione e la tutela della reputazione**, oggetto di protezione nell’art. 8 CEDU. Ricordando come la stampa giochi un ruolo importante in una società democratica poiché, pur non potendo oltrepassare il limite del rispetto della reputazione altrui (*A. c. Norvegia*, sent. del 9 aprile 2009), ha comunque il dovere di comunicare, nel rispetto dei suoi propri doveri e responsabilità, le informazioni e le opinioni su tutte le questioni di interesse generale, comprese quelle che riguardino vicende giudiziarie (*Ormanni c. Italia*, sent. del 17 luglio 2007; *De Haes et Gijssels c. Belgio*, sent. del 27 febbraio 1997), la Corte ha affermato come il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni di interesse generale sia protetto a condizioni che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni affidabili e precise nel rispetto dell’etica giornalistica (*Riolo c. Italia*, sent. del 17 luglio 2008).

Quanto ai limiti della critica ammissibile, essa è più ampia con riguardo ad un uomo politico, in ragione della sua qualità di personaggio pubblico, rispetto a quella relativa ad un uomo comune (*Chemodurov c. Russia*, sent. del 31 luglio 2007). L’uomo politico si espone inevitabilmente e coscientemente a un controllo di attendibilità dei suoi gesti e dei suoi comportamenti, sia da parte dei giornalisti che dall’insieme dei cittadini, così da dover avere una maggiore tolleranza alle critiche, specie nel caso in cui queste riguardino dichiarazioni pubbliche; il suo diritto alla protezione della reputazione dovrà essere bilanciato con l’interesse ad una libera discussione di questioni politiche, le restrizioni alla libertà di informazione dovranno inoltre trovare stretta applicazione (*Dyuldin c. Russia*, sent. del 31 luglio 2007; *Oberschlick c. Austria*, sent. del 1 luglio 1997) e dovranno essere argomentate con maggior rigore poiché “vi è solo un piccolo spazio previsto dall’art. 10 CEDU per le ingerenze alla discussione politica sulle questioni di pubblico interesse” (*Rozakis c. Russia*, sent. del 22 febbraio 2007).

Ancora, la Corte ha precisato che gli Stati hanno non solo la facoltà, ma anche il dovere, in virtù dell’art. 8 CEDU, di regolamentare l’esercizio della libertà di espressione in modo da adottare una protezione adeguata, attraverso la legge, della

reputazione degli individui. Essi al tempo stesso sono però tenuti ad **evitare di adottare misure tali che possano dissuadere i media dal ricoprire il ruolo di allarme della società** in caso di abuso palese o presunto di una carica pubblica (*Riolo c. Italia*, sent. 17 luglio 2008).

La **natura** e la **gravità** delle sanzioni previste per violazioni da parte dei giornalisti sono elementi da considerare nel valutare la proporzionalità di una minaccia alla libertà di espressione, e dunque il legislatore nazionale in primis, poi il giudice nazionale ed infine la Corte di Strasburgo dovranno essere molto prudenti nel valutare se le sanzioni minacciate o inflitte dalle autorità nazionali possano avere l'effetto di dissuadere la stampa dal partecipare alla discussione su questioni che presentino un interesse generale legittimo; ove riscontri tale pericolo dovranno considerare l'ingerenza incompatibile con la tutela accordata dalla Convenzione.

In svariate occasioni la Corte europea ha ritenuto che la minaccia di una pena detentiva, di una sospensione anche temporanea dalla professione, o anche una sanzione pecuniaria potessero avere un effetto dissuasivo di modo da non poter essere considerate proporzionate e necessarie in una società democratica (*Riolo c. Italia*, sent. 17 luglio 2008; *Dupuis c. Francia*, sent. 7 giugno 2007; *Jersild c. Danimarca*, sent. 23 settembre 1994).

8 - Il caso Dupuis c. Francia: la condanna di due giornalisti che avevano pubblicato notizie su un procedimento penale e stralci di atti riservati costituisce violazione dell'art. 10 CEDU.

Nel giugno 2007 la Corte Europea si è pronunciata su un caso emblematico di applicazione dell'art. 10 Cedu, caso che presenta delle forti analogie con ciò che potrebbe accadere nello scenario prospettato dal Disegno di Legge Alfano.

Due giornalisti francesi erano stati condannati nel loro Paese, in primo ed in secondo grado, per aver pubblicato un libro in cui, denunciando un sistema illegale di intercettazione orchestrato diversi anni prima in seno all'Eliseo da collaboratori del presidente F. Mitterrand, veniva riprodotto materiale sottratto illegalmente dagli atti giudiziari di un processo penale ancora in corso, tra cui anche brogliacci di intercettazioni. Investita della questione, la Corte di Strasburgo prendeva in considerazione il diritto all'informazione del pubblico su questioni di interesse generale - sancito dall'art. 10 CEDU - e quello concorrente dell'imputato ad un giusto processo, alla presunzione di innocenza e al rispetto della vita privata, di cui agli artt. 6 e 8 della Convenzione. Nell'affrontare il **rapporto tra informazione e giustizia penale** la Corte afferma che "non si dovrebbe pensare che le questioni di cui conoscono i tribunali non possano, in anticipo o nel medesimo tempo, dare luogo a discussioni altrove, siano esse nelle riviste specializzate, nella grande stampa o nel pubblico in generale. Alla funzione dei media, consistente nel comunicare tali informazioni e commenti, si aggiunge il diritto, per il pubblico, ad averle".

L'amministrazione della giustizia non può e non deve sfuggire al controllo diffuso dei cittadini; **la mancata informazione sui procedimenti penali in corso, sulle**

indagini svolte, sulla gestione dei processi da parte dei singoli magistrati e sui nomi degli stessi magistrati renderebbe impossibile l'esercizio di tale controllo. Al tempo stesso si impedirebbe il crearsi di un consenso del pubblico sull'operato dei tribunali.

La Corte EDU ha sottolineato come **la cronaca giudiziaria risponda a una domanda concreta e incessante del pubblico a controllare i meccanismi della giustizia nella quotidianità.** Analizzando le circostanze concrete del caso, ha ritenuto che il dibattito intorno alla questione oggetto del libro fosse di interesse pubblico rilevante e che avesse riscosso una particolare eco nell'opinione pubblica. Considerati gli altri interessi coinvolti, quali la segretezza delle indagini giudiziarie, l'amministrazione della giustizia e la presunzione di innocenza delle persone indagate, la Corte ha ritenuto che il libro, contenente in effetti brani di intercettazioni e di dichiarazioni fatte davanti ad un pubblico ufficiale, ma pubblicato quando le vicende erano in gran parte note, non andava a comprimere il diritto alla presunzione di innocenza dei soggetti coinvolti né l'amministrazione della giustizia.

Degno di rilievo è il procedimento logico seguito dalla Corte: dopo essersi domandata se sussistesse ancora l'interesse a mantenere il segreto sugli atti dell'istruzione il cui contenuto era già stato reso pubblico, ha ritenuto che il Governo francese non avesse provato l'impatto negativo sui diritti dei soggetti coinvolti o sull'imparzialità del giudice. In pratica, in situazioni del genere, in considerazione della valenza democratica dell'attività dei giornalisti, si avrebbe una **inversione dell'onere della prova** a vantaggio del ricorrente (giornalista) che non dovrebbe provare di non aver violato il segreto istruttorio o comunque di non aver portato conseguenze negative sulla presunzione di innocenza dell'accusato, ma graverebbe sulle autorità pubbliche provare come la divulgazione di notizie segrete possa avere conseguenze negative sulla presunzione di innocenza.

La vicenda dei giornalisti francesi si è conclusa davanti alla Corte di Strasburgo, il 7 giugno 2007, con la condanna della Francia per l'indebita ingerenza nella libertà di espressione costituita dalla previsione e dall'ingiunzione di una sanzione pecuniaria. La moderatezza dell'ammenda non è stata considerata idonea ad eliminare il rischio di un effetto dissuasivo sull'esercizio di questa libertà e come tale non "proporzionata e necessaria in una società democratica".

9 – La Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, recante "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali"

Altro elemento degno di nota della sentenza *Dupuis c. Francia* è il richiamo effettuato alla Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali", che elenca quelli che dovrebbero essere i principi ispiratori dell'attività giornalistica in relazione ai procedimenti penali.

Appare evidente come il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riconoscendo l'importanza e l'esigenza di una stampa che sappia e possa operare una corretta e doverosa informazione su questioni che abbiano rilevanza e suscitino l'interesse pubblico, abbia cercato di trovare il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e gli altri interessi meritevoli di tutela con questa configgenti nell'esercizio della cronaca giudiziaria concernente processi penali.

Il risultato "raccomandato" è quello di un dialogo tra le varie componenti di questo circuito, che **garantisca l'accesso regolare dei giornalisti alle notizie in merito ai procedimenti penali in corso** (artt. 3, 4, 6). Al tempo stesso devono essere garantiti la presunzione di innocenza (art. 2), la tutela della privacy (art. 8), quella dei soggetti più deboli, quali i minori (art. 8), il diritto di replica e di rettifica (art. 9). Particolare cautela deve essere usata nel preservare il diritto degli imputati ad un equo processo, predisponendo, ove questi dimostrino l'alta probabilità che la diffusione di notizie nella fase pre-dibattimentale possa ledere tale loro diritto, dei rimedi giuridici effettivi (art. 11).

Tutto ciò è necessario, raccomanda il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, affinché il flusso informativo sui processi penali attraverso i mezzi di comunicazione possa essere costante e rispettoso dei diversi interessi (art.1), affinché possa essere visibile la funzione dissuasiva del diritto penale ed affinché si possa mettere la stampa in condizione di svolgere il proprio ruolo di "cane da guardia della democrazia".

10 - L'(in)compatibilità del DDL Alfano con l'art.10 CEDU

Appare evidente come **il regime predisposto dal DDL Alfano contenga una serie di profili di contrasto con l'art. 10 CEDU e la giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo in merito alla libertà di espressione**. Detta incompatibilità provoca **seri dubbi di costituzionalità della legge** per violazione dell'art. 117 Cost; ciò anche in ragione del fatto che "...le disposizioni della CEDU operano quali norme interposte, attraverso l'interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo (loro giudice naturale)" (Corte cost., sent. n. 39/2008).

La stessa palese mancanza di una doverosa analisi di compatibilità del Disegno di Legge con l'art.10 CEDU rappresenta una evidente deviazione rispetto alle indicazioni della Raccomandazione (2004)5 del 12 maggio 2004 sulla "*verifica della compatibilità dei progetti di legge, delle leggi in vigore e delle pratiche amministrative con la Convenzione europea*".

L'estensione del segreto non solo agli atti di indagine ma anche alle attività di indagine (art. 329 c.p.p.) osta alla esigenza di consentire l'accesso dei giornalisti alle informazioni, agli atti e alle udienze dei procedimenti penali, così come auspicato dalla Raccomandazione n. 5 del 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Il regime di divieto di pubblicazione degli atti, così come delineato dal maxiemendamento (art.114.c.p.p., co.2 bis), appare **in contrasto con la preminenza**

della funzione della stampa di informare l'opinione pubblica sui procedimenti penali (*Kydonis c. Grecia*, sent. del 2 aprile 2009; *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, sent. del 25 giugno 1992; *Sunday Times* n°2, sent. del 25 giugno 1992).

Per gli stessi motivi appare non compatibile con l'art. 10 anche **il divieto di pubblicazione, anche per riassunto, delle intercettazioni telefoniche**, mezzo questo estremamente importante di ricerca delle prove su cui, secondo il testo del DDL approvato dalla Camera, calerebbe un pericoloso e assoluto divieto di fare informazione.

L'introduzione della circostanza aggravante del **reato di "pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale"** (art. 684 c.p.) nel caso in cui vengano pubblicate delle intercettazioni e la estensione di responsabilità, per questo reato, anche alle imprese editrici (punto 27 del maxiemendamento su cui il Governo alla Camera ha posto e ottenuto la fiducia), costituiscono delle ingerenze che, sebbene finalizzate alla protezione di "bisogni pubblici imperativi", rappresentando delle sanzioni capaci di provocare un **effetto dissuasivo** sull'operatore dell'informazione, non corrispondono ai criteri di "proporzionalità" e di "necessarietà" in una società democratica, che secondo l'art. 10 CEDU, 2° comma, nella interpretazione data dalla Corte EDU, possano giustificare una limitazione della libertà di informazione (*Dupuis c. Francia*, sent. del 7 giugno 2007). In questo modo si provoca una insidiosa alterazione del rapporto tra editore e giornalista, richiedendo un controllo sull'operato di quest'ultimo quando invece se ne dovrebbe tutelare e preservare l'indipendenza.

La previsione di pene detentive, ove non sia indispensabile, in quanto unica misura idonea a contrastare una grave minaccia ad un altro diritto fondamentale (tale condizione non è soddisfatta), **sembra rappresentare una ingerenza inaccettabile alla libertà di espressione** (*Kydonis c. Grecia*, sent. del 2 aprile 2009).

L'introduzione del **divieto di diffondere il nome dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati**, rendendo impossibile il controllo democratico diffuso sul funzionamento della giustizia e più precisamente sull'operato dei singoli magistrati, costituisce una palese e ingiustificata violazione dell'art. 10 CEDU (*Dupuis c. Francia*, sent. del 7 giugno 2007).

E' palese che, allo stato, con tante e tali limitazioni alla libertà di informazione, la stampa non potrebbe svolgere in pieno il suo ruolo di "cane da guardia della democrazia".

A fronte di queste considerazioni sarebbe sicuramente auspicabile usufruire della disponibilità manifestata nella 1^ Conferenza dei Ministri responsabili dei Media e dei nuovi servizi di Comunicazione (Reykjavik 28-29 maggio 2009) da Philippe Boillat- Direttore Generale della Divisione Diritti dell'uomo Affari giuridici presso il Consiglio d'Europa- a prestare assistenza agli Stati membri per la messa in conformità delle loro legislazioni con le norme del Consiglio d'Europa oltre che per la formazione delle autorità giudiziarie e delle autorità responsabili della applicazione della legge.

11 - I rimedi: il giudizio incidentale di legittimità costituzionale ed il ricorso dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo

In considerazione dei profili di contrarietà alla Costituzione ed alle norme Cedu (*ex art. 117 Cost.*) emersi nella analisi del DDL Alfano, rimane da svolgere una breve disamina dei rimedi giurisdizionali esperibili qualora il DDL dovesse entrare definitivamente in vigore; in tale ipotesi, sarebbero esperibili il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ed il ricorso individuale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

a) Il **giudizio incidentale di legittimità costituzionale** è essenzialmente finalizzato a sottoporre al vaglio della Corte costituzionale la compatibilità di una disposizione, contenuta in una legge, al dettato costituzionale.

Nell'ordinamento italiano non è possibile per i singoli esperire ricorso diretto alla Corte costituzionale per investirla del sindacato di legittimità costituzionale di una legge: l'azionabilità di tale rimedio è infatti facoltà riconosciuta al Giudice della controversia che, d'ufficio o su istanza di parte, chiamato alla applicazione di una norma in un determinato giudizio (il giudizio *a quo*), ritenga la questione "rilevante" ed il contrasto della norma applicabile "non manifestamente infondato"

Riepilogando, affinché sia ammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dinanzi la Corte costituzionale, occorre che la norma oggetto della denuncia di incostituzionalità:

- sia contenuta in una disposizione in vigore (ciò che fa il controllo della Corte costituzionale *successivo* rispetto all'entrata in vigore della disposizione);
- debba essere applicata dal giudice rimettente nella controversia lui sottoposta (ciò che fa la questione sollevata dal giudice *a quo, concreta*) e sia *rilevante* per la risoluzione della stessa;
- non sia suscettibile di essere interpretata dal giudice conformemente alla Costituzione (*non manifesta infondatezza* della questione di illegittimità);

E' evidente che il giudizio di legittimità costituzionale potrà essere effettuato solo da un giudice che si trovi, nell'ambito di un giudizio, a dover dare applicazione ad una o più norme della legge oggetto del presente lavoro

Un soggetto che volesse veder sollevata la questione di legittimità costituzionale dovrà affrontare un procedimento nel quale dovranno trovare applicazione le stesse norme che egli ritenga lesive della Costituzione, "esponendosi" dunque ad una un'eventuale condanna.

b) Nel sistema di tutela giurisdizionale previsto dalla Convenzione europea è ammesso il **ricorso individuale** alla Corte di Strasburgo (*ex art. 34 Cedu*).

L'art. 34 della Convenzione è oggetto di una interpretazione estensiva della Corte di Strasburgo nel senso di consentire l'accesso alla Corte non soltanto alle persone fisiche o giuridiche, ma anche a tutte quelle formazioni sociali regolarmente costituite che operano nella sfera di giurisdizione dei Paesi parti della Convenzione, a prescindere da un riconoscimento della personalità giuridica: così sono da ritenersi

legittimate al ricorso anche - per quanto concerne il nostro ordinamento – le associazioni non riconosciute.

Affinché il ricorso individuale sia ammissibile, il ricorrente deve dimostrare il proprio interesse ad agire, deve cioè dimostrare di essere *vittima di una violazione* allegando la prova che la propria sfera giuridica sia direttamente incisa dal comportamento attivo od omissivo imputabile allo Stato convenuto (*primo requisito di ammissibilità*). E' inoltre necessario il previo esperimento dei rimedi interni, ossia che, senza colpa, non sia più possibile trovare adeguata tutela dinanzi ad un giudice nazionale (*secondo requisito di ammissibilità*); tale ultimo requisito è da rapportarsi alla effettività del rimedio stesso; ossia il ricorrente non è obbligato ad esperire quei meccanismi interni di tutela il cui esito viene a prospettarsi come negativo nei suoi confronti. Per giurisprudenza consolidata, la Corte europea dei diritti dell'uomo non considera tra i *rimedi ex art. 35 Cedu* il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dipendendo quest'ultimo dalla volontà discrezionale (ed insindacabile) del giudice *a quo*.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è peraltro giunta ad **esonere il ricorrente dal previo esperimento di qualsivoglia rimedio interno qualora si trovi in presenza di una legge nazionale (o parti di essa) che presenti caratteristiche tali da rendere quest'ultima di per sé contrastante con una o più norme della Convenzione e dunque capace di produrre immediatamente un pregiudizio**: si identifica nella stessa entrata in vigore della legge la “decisione interna definitiva” prevista dall'art. 35, par. 1, Cedu. Da quest'ultima considerazione discende che il termine di sei mesi previsto dallo stesso art. 35, par. 1, per la presentazione del ricorso decorre dal giorno dell'entrata in vigore della legge. È dunque quest'ultima che si ritiene ponga in essere una violazione *in re ipsa* della Convenzione.

11.1 – Valutazione degli effetti dei due rimedi.

Al termine del loro rapido esame, richiamando la prospettiva inizialmente adottata fin qui, è possibile confrontare i due distinti rimedi sul piano della concreta esperibilità.

Si è visto che l'ordinamento italiano non offre un rimedio azionabile direttamente dai singoli, per sollevare la questione di legittimità costituzionale: solamente in un procedimento nel quale un individuo sia parte, questi potrà presentare al giudice un'istanza affinché questi sollevi la questione di costituzionalità (rimedio “indiretto”). Necessariamente occorre dunque, per giungere al giudizio di costituzionalità, l'instaurazione di un procedimento, nel quale la disposizione (che si vorrebbe oggetto della questione di costituzionalità) troverebbe applicazione (salva dichiarazione di illegittimità costituzionale). Chi voglia vedere azionato il giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe dunque assumere, o veder assunte da altri, le (scomode) vesti di parte processuale.

Viceversa, in tema di azionabilità del ricorso individuale offerto dal sistema Cedu, si è visto come il previo esaurimento dei rimedi offerti dall'ordinamento interno risulti soddisfatto qualora la lesione dei diritti tutelati dalla Convenzione scaturisca da una legge. Questa *eccezione* permette al singolo che si ritenga leso da una legge o da una sua singola disposizione, di ricorrere **direttamente** alla Corte di Strasburgo, senza la

necessità d'instaurare dinanzi al giudice ordinario alcun procedimento: senza dunque assumere il ruolo di parte e rischiare di vedere applicate in sede processuale (dinanzi al giudice ordinario) quelle stesse disposizioni che considera costituiscano una violazione delle norme convenzionali.

12 - Profili di interesse del caso Giustiniani 2

Ammessa dunque la possibilità per il singolo individuo di ricorrere direttamente contro una legge considerata di per sé in contrasto con le norme convenzionali, è ritenuto altresì ammissibile che il ricorrente possa pretendersi *vittima* anche qualora non possa dimostrare di aver subito direttamente una lesione dei propri diritti a causa del comportamento dello Stato (cfr. *Klass et a. c. Repubblica Federale Tedesca*, ricorso n. 5029/71), ovvero ci si trovi in assenza di misure specifiche che concretino la lesione effettiva della sfera giuridica del soggetto nei cui confronti la legge trova applicazione (*Bruggermann et Scheuten*, ricorso n. 6959/75).

Le considerazioni fin qui svolte - ancorché rapidissime - possono essere sufficienti per affrontare l'esame di un caso recentemente oggetto di una sentenza della Corte di Strasburgo che, per le sue caratteristiche (non ultima quella di riguardare una vicenda italiana), può considerarsi un precedente da tenere in considerazione al fine della possibilità di presentazione di ricorsi individuali da parte di entità associative: il caso *Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (2)*, sent. del 31 maggio 2007 (per brevità: *Giustiniani 2*).

Il ricorso è stato presentato da una associazione italiana non riconosciuta, priva quindi, nell'ordinamento italiano, di personalità giuridica, la quale lamentava una violazione dell'art. 14 Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 11 Cedu (tutela della libertà di associazione).

Più precisamente, secondo la ricorrente una legge regionale (della regione Friuli Venezia Giulia) violava la Cedu imponendo ad ogni candidato ad un pubblico impiego di accompagnare la propria candidatura con una dichiarazione di non appartenenza a talune associazioni.

La lesione della libertà di associazione si sarebbe concretizzata, secondo la ricorrente, nella disincentivazione dal vincolo associativo, avendo la legge, come presupposto e/o effetto, di porre in cattiva luce quegli associati che avessero dichiarato, ai fini di una candidatura per un pubblico impiego, il proprio vincolo associativo.

Nella sentenza non compare alcun riferimento ad una lesione di un diritto tutelato dalle norme Cedu lamentato da parte di un membro della associazione, pertanto (per quanto attiene alla questione circa il *locus standi*, pur sollevata dal Governo italiano), la Corte ha **riconosciuto la qualità di vittima alla associazione ricorrente**.

In secondo luogo, non viene fatto nella ricostruzione del quadro fattuale resa dalle parti dinanzi alla Corte e versata in sentenza, alcun riferimento all'avvenuto esperimento dei rimedi giurisdizionali di diritto interno: pertanto si ritiene che il caso *Giustiniani 2* si possa inserire nel novero di quei ricorsi per lesione causata dalla sola presenza di una legge nell'ordinamento, ancorché nel caso in questione si tratti di una

legge regionale.

La Corte di Strasburgo, operando il controllo accentrato sulla ingerenza degli Stati sui diritti tutelati dalla Convenzione, ha ritenuto il comportamento posto in essere dall'Italia ingiustificatamente restrittivo del diritto di associazione e sussistente una violazione degli artt. 10 e 14.

Il caso *Giustiniani 2* evidenzia come sia possibile l'azionabilità del ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo da parte di enti associativi, che ritengano i loro diritti lesi dalla mera esistenza di una disposizione di legge.

Con riferimento alla disegno di legge proposto dal Ministro Alfano, si può dunque configurare l'azionabilità di questo rimedio da parte di entità associative rappresentative tanto della categoria dei giornalisti quanto di quella degli editori (ma è astrattamente configurabile anche il ricorso di associazioni di consumatori che si vedono negare l'esercizio del diritto ad essere informati), **eventualmente insieme a singoli giornalisti o editori**. Questi soggetti potranno dunque agire - senza dover necessariamente prima incorrere nelle sanzioni previste dal disegno di legge - dimostrando di essere “vittima” dell'effetto dissuasivo e lesivo della libertà di espressione contenute nella nuova legge

13 - Modifiche introdotte dal DDL Alfano al codice penale e a quello di procedura penale inerenti alla libertà di espressione: sintesi riepilogativa.

A nostro avviso, il legislatore, con l'attuale disegno di legge, intervenendo in una materia alquanto delicata, sembra non riuscire a bilanciare correttamente i diversi interessi contrapposti e costituzionalmente rilevanti.

Nonostante le modifiche apportate al testo originario nel passaggio alla Camera, continuano ad essere previste alcune disposizioni in contrasto con il diritto della libertà di espressione.

Infatti, permangono le disposizioni che pongono gravi limiti ai giornalisti nello svolgimento in piena autonomia del proprio mestiere ed al contempo viene eccessivamente limitato il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati delle vicende giudiziarie del Paese.

Meritano attenzione le modifiche che comportano:

- Il divieto della pubblicazione, anche per riassunto, di ogni documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o flussi di comunicazione informatiche o telematiche o i dati riguardanti il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Lo stesso divieto vale anche per le intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o che riguardano fatti, circostanze o persone estranee alle indagini. Non permangono esigenze che possano giustificare il divieto di pubblicazione degli atti non più segreti che sono a disposizione delle parti, né tanto meno appare logico stabilire un segreto speciale per le intercettazioni rispetto agli altri atti del procedimento;
- Il divieto della pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste di misure cautelari fino a quando la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza;

- Il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Tale disposizione, pensata forse per cercare di arginare le manie di protagonismo di certi magistrati, preclude all'opinione pubblica la possibilità di verificare il comportamento dei magistrati e l'obiettività dell'esercizio della funzione giudiziaria.

Suscitano, poi, forti perplessità le norme che sottopongono giornalisti ed editori a misure sanzionatorie particolarmente dure.

- Il DDL prevede, infatti, delle modifiche che inaspriscono il sistema di sanzioni a carico di coloro che nell'esercizio della propria professione, violano i nuovi stringenti divieti di pubblicazione. L'art. 684 c.p. per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, prevede non solo l'aumento dell'ammenda fino a 5.000 euro ma anche l'arresto fino a trenta giorni o un'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 se il fatto riguarda le intercettazioni. Viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi pubblica brani di intercettazioni di persone estranee alle indagini o destinate alla distruzione. Inoltre nel testo si appalesa una minaccia di sospensione dall'esercizio della professione del giornalista indagato per la violazione del divieto di pubblicazione.
- Il DDL aggiunge un nuovo comma all'art. 25 del d.lgs 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione al reato previsto dall'art. 684 c.p. Il meccanismo sanzionatorio si completa con l'introduzione, dell'art. 25-*nonies*, che prevede una responsabilità amministrativa in capo all'editore. Tale disposizione rischia di avere un forte effetto deterrente per la libera stampa. L'editore sarebbe soggetto al pagamento di un'elevata sanzione pecuniaria nel caso in cui il giornalista pubblichi illegittimamente atti di indagine violando i divieti posti dalla nuova disciplina. Per evitare tali sanzioni, l'editore avrà interesse ad operare un controllo su quanto verrà pubblicato scegliendo di affrontare o meno il rischio della sanzione economica. Si arriverebbe di fatto ad una censura preventiva contraria ai principi di libertà propri di una società democratica.

In conclusione, se il testo del DDL, così come emendato dal governo e approvato dalla Camera lo scorso 10 giugno, dovesse divenire legge, risulterebbero compressi sia la libertà di espressione, sia il diritto a ricevere informazioni.

ALLEGATO

Modifiche introdotte dal DDL Alfano (maxiemendamento del 10 giugno) al codice penale e a quello di procedura penale inerenti alla libertà di espressione: tabella

Modifiche al codice di procedura penale

Art. 114.

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

(non presente)

(non presente)

Art. 114.

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

(invariato)

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. ***Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.***

2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-

bis.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

(invariato)

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

(invariato)

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

(invariato)

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

(invariato)

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

(invariato)

(non presente)

6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis.

Art. 115.

Violazione del divieto di pubblicazione.

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione

Art. 115.

Violazione del divieto di pubblicazione.

(invariato)

per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.

Art. 329

Obbligo del segreto

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti

Art. 329

Obbligo del segreto

1. **Gli atti e le attività d'indagine** compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

(invariato)

altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

(non presente)

Art. 329-bis

Obbligo del segreto per le intercettazioni

(non presente)

1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Modifiche al codice penale

Art. 379-bis.

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito

Art. 379-bis.

Rivelazione *illecita* di segreti inerenti a un procedimento penale.

1. Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un

con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

(non presente)

procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

(non presente)

3. Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

(non presente)

4. Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

(non presente)

5. Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale

Art. 617.

Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

1. Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di

Art. 617.

Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

(invariato)

(invariato)

informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

(non presente)

(non presente)

Art. 684.

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

(non presente)

3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Art. 617-septies.

Accesso abusivo ad atti del procedimento penale.

1. Chiunque mediante modalità o attività illecite prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 684.

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni *o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.*

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti

dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

(non presente)

3. Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.